



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 settembre 2026 n.145

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 76, comma 1 della Legge 20 dicembre 2013 n.174;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta dell'8 settembre 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE DEL DECRETO DELEGATO 30 AGOSTO 2016 N.125 – INCENTIVI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RURALE

Art. 1

(Introduzione del Capo I al Decreto Delegato n.125/2016)

1. Prima dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.125/2016 è aggiunto il seguente Capo I:

**“CAPO I
INTERVENTI FINANZIABILI”.**

Art. 2

(Introduzione del CAPO I-BIS al Decreto Delegato n.125/2016)

1. Dopo l'articolo 4 del Decreto Delegato n.125/2016 è aggiunto il seguente CAPO I-BIS:

**“CAPO I-BIS
UNITA' ABITATIVE MOBILI PER IL TURISMO RURALE**

**Art. 4-bis
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
 - a) unità abitative mobili: alloggi realizzati all'interno di botti in legno, facilmente rimovibili, aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, alloggi su rimorchio, alloggi avente struttura leggera e facilmente assemblabili e smontabili, realizzati in legno, con balle di paglia o fibre naturali, come canapa o lino, miscelate con resine ecologiche;

- b) camminamenti pedonali: piccoli camminamenti, destinati esclusivamente al transito pedonale e non carrabili, permeabili e drenanti, realizzati posando a secco elementi come pietra, legno o ghiaia, della larghezza massima di 1,2 metri.

Art. 4-ter

(Interventi ammessi per installazione unità abitative mobili)

1. Nelle aziende agrituristiche l'installazione di unità abitative mobili può prevedere unicamente la realizzazione di camminamenti pedonali, pertanto non è ammessa la realizzazione di ulteriori viabilità rispetto a quelle aziendali.

Art. 4-quater

(Benefici applicabili)

1. Alle unità abitative mobili sono applicabili i benefici di cui all'articolo 4, comma 1 nei limiti della spesa massima ammessa di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo, ad eccezione dell'applicazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del suddetto articolo 4.”.

Art. 3

(Unità abitative mobili per il turismo rurale)

1. La lettera a), del comma 3, dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.125/2016 è così modificata:

"a) a piccole infrastrutture di servizio non permanenti, quali viabilità aziendale, camminamenti pedonali, piazzole e servizi igienici esterni, unità abitative mobili per un massimo di n.6 ed una superficie massima interna consentita, per ognuna, di 25 mq;".

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento)

1. Il limite di sei unità abitative mobili e la superficie massima interna consentita, per ognuna, di 25 mq, introdotti dall'articolo 3, si applica, altresì, nei casi di installazione di unità abitative mobili per le attività di Bed & Breakfast imprenditoriale di cui all'articolo 4, comma 6 del Decreto Delegato 25 agosto 2023 n.121.

2. All'attività di Bed & Breakfast imprenditoriale non si applicano le disposizioni in materia di incentivi di cui al Decreto Delegato n.125/2016 introdotte dall'articolo 3 del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi

